

Regione Marche

L.R. 14-4-2004 n. 7

Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Publicata nel B.U. Marche 22 aprile 2004, n. 40.

Epigrafe

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

Art. 4 - Autorità competente.

Art. 5 - Supporto tecnico.

Art. 6 - Procedura di verifica.

Art. 7 - Fase preliminare.

Art. 8 - Studio di impatto ambientale.

Art. 9 - Procedura di Valutazione di impatto ambientale.

Art. 10 - Partecipazione.

Art. 11 - Giudizio di compatibilità ambientale.

Art. 12 - Monitoraggio e attuazione delle procedure.

Art. 13 - Esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 14 - Opere assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

Art. 15 - Opere non assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

Art. 16 - Impatto ambientale interregionale e transfrontaliero.

Art. 17 - Parere regionale.

Art. 18 - Vigilanza e sanzioni.

Art. 19 - Regolamento di attuazione.

Art. 20 - Disposizione finanziaria.

Art. 21 - Norme transitorie e finali.

Art. 22 - Abrogazioni e modificazioni.

L.R. 14 aprile 2004, n. 7 ⁽¹⁾.

Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 22 aprile 2004, n. 40.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea, disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale.

2. La VIA ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e l'uso plurimo delle risorse, garantire lo sviluppo sostenibile attraverso l'analisi degli effetti indotti da un determinato progetto sull'ambiente, inteso come sistema integrato di risorse naturali ed umane, nonché sul sistema socio-economico e sul patrimonio culturale.

Art. 2

Definizioni.

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

- a) **impatto ambientale:** gli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi indotti da una o più opere, impianti od interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale;
- b) **proponente:** il soggetto che predispone il progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
- c) **progetto:** l'insieme degli elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi. Per le opere pubbliche si fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori pubblici);
- d) **autorità competente:** l'amministrazione pubblica che svolge le procedure disciplinate dalla presente legge;
- e) **procedura di verifica:** la procedura rivolta a stabilire se un progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA di cui all'articolo 6;
- f) **fase preliminare:** fase facoltativa, mediante la quale il proponente, in contraddittorio con l'autorità competente, determina i contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7;
- g) **studio di impatto ambientale (SIA):** l'insieme degli studi e delle analisi ambientali di un progetto predisposti ai sensi dell'articolo 8;
- h) **valutazione di impatto ambientale (VIA):** procedura finalizzata alla pronuncia di impatto ambientale mediante il giudizio di compatibilità ambientale di cui agli articoli 9 e 11;
- i) **comuni interessati:** i comuni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi ed i cantieri necessari per la loro realizzazione, o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;
- j) **province interessate:** le province nel cui territorio sono compresi i comuni di cui alla lettera i);
- k) **amministrazioni interessate:** gli enti e gli organismi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione dei progetti;
- l) **soggetti interessati:** qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati inerenti alla realizzazione del progetto.

Art. 3

Ambito di applicazione.

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:

- a) i progetti di cui agli allegati A1 e A2;
- b) i progetti di cui agli allegati B1 e B2, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette);
- c) i progetti di cui agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 6.
2. Per i progetti ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.
3. Sono assoggettati alla procedura di cui al comma 1 i progetti di modifica sostanziale o di ampliamento delle opere, degli impianti e degli interventi di cui agli allegati A1, A2, B1 e B2 già sottoposti alla procedura di VIA.
4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate:
- a) del 30 per cento nei seguenti casi:
- 1) progetti localizzati nelle aree industriali e nelle aree ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge n. 59/1997);
- 2) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 761 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit;
- 3) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
- b) del 20 per cento per le attività produttive da insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture, degli impianti tecnologici e dei sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
5. Sono esclusi dalla procedura di VIA:
- a) i progetti di opere, impianti o interventi destinati a scopi di difesa nazionale;
- b) gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e della L.R. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile);
- c) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) le opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.
-

Art. 4

Autorità competente.

1. La Regione è competente per la procedura di VIA relativa ai progetti:

- a) elencati negli allegati A1 e B1;
- b) elencati negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o transfrontaliero;

c) relativi agli interventi indicati al comma 2, qualora la Provincia ne sia il proponente.

2. La Provincia è competente per la procedura di VIA dei progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio e che non presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o transfrontaliero.

Art. 5

Supporto tecnico.

1. L'autorità competente, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria, si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e del Corpo Forestale dello Stato, convenzionato con la Regione.

2. Nella procedura di VIA l'autorità competente può, altresì, avvalersi, per istruttorie di particolare complessità, del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca, consulenti esterni, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai problemi oggetto di valutazione.

3. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate dall'autorità competente in misura non superiore allo 0,5 per mille del valore dichiarato dell'opera o dell'intervento.

Capo II - Procedura di verifica

Art. 6

Procedura di verifica.

1. La procedura di verifica ha inizio con la presentazione all'autorità competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività produttive, di una apposita domanda corredata della seguente documentazione:

a) progetto preliminare;

b) descrizione del progetto con i dati necessari per individuare, analizzare e valutare la sua natura, le sue finalità e la sua conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;

c) relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale del progetto, contenente le informazioni ed i dati in base ai quali sono stati individuati e valutati gli effetti che questo può avere sull'ambiente, con le misure che si intendono attuare per minimizzarli;

d) dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 3;

e) elenco dei comuni interessati.

2. La domanda e la relativa documentazione sono depositate presso l'autorità competente che provvede alla loro trasmissione ai Comuni interessati per l'ulteriore deposito.

3. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione di un annuncio contenente:

a) i dati identificativi del proponente;

b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;

c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.

4. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente ed i Comuni interessati per trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.

5. L'autorità competente entro quaranta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino Ufficiale della Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono state presentate e può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i termini della procedura di verifica fino alla data del ricevimento della documentazione integrativa.

6. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica all'autorità competente. La comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto modificato.

7. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione, l'autorità competente si pronuncia, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato C con uno dei seguenti esiti:

a) esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

b) esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con prescrizioni per la mitigazione del suo impatto ambientale, per il monitoraggio dell'opera, o per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

c) assoggettamento del progetto alla procedura di VIA;

d) improcedibilità.

8. L'esito della procedura di verifica di cui alle lettere a) e b) del comma 7 comprende, se necessaria, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151 del *D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490* (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e la valutazione di incidenza di cui al *D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento attuazione direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

9. La mancata pronuncia dell'autorità competente nel termine di cui al comma 7 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

10. L'esito della procedura di verifica di cui alla lettera b) del comma 7 obbliga il proponente a conformare il progetto definitivo alle prescrizioni impartite ed a comunicare all'autorità competente i dati dell'eventuale monitoraggio.

Capo III - Procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA)

Art. 7

Fase preliminare.

1. Il proponente di un progetto da assoggettare a procedura di VIA ha facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 8, finalizzata alla specificazione dei contenuti di cui all'allegato D e del loro livello di approfondimento.

2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita domanda, corredata degli elaborati relativi al progetto preliminare e di una relazione che, sulla base dell'identificazione degli

impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale e le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento.

3. L'autorità competente convoca il proponente per un confronto su quanto presentato a corredo della domanda di cui al comma 2. Valutati gli elementi emersi dal contraddittorio, l'autorità competente si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine, in assenza di pronuncia dell'autorità competente, è facoltà del proponente presentare lo studio di impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto.

Art. 8

Studio di impatto ambientale.

1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi degli articoli 9, 14 e 15, sono corredati dal SIA, predisposto a cura e spese del proponente.

2. Il SIA è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati nelle materie ad esso attinenti secondo quanto previsto dall'allegato D alla presente legge ed è articolato secondo i quadri di riferimento di cui agli articoli 3, 4 e 5 del *D.P.C.M. 27 dicembre 1988*, ivi comprese le caratterizzazioni ed analisi di cui agli allegati I e II al medesimo decreto. I dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità e possono essere trasmessi con plico separato.

3. I contenuti del SIA devono essere coerenti con le caratteristiche specifiche del progetto e con le componenti ambientali che possono subire un pregiudizio dall'opera o intervento, anche in relazione alla sua localizzazione.

Art. 9

Procedura di Valutazione di impatto ambientale.

1. La procedura di VIA ha inizio con la presentazione di apposita domanda all'autorità competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività produttive, corredata della seguente documentazione:

a) il progetto, almeno preliminare, dell'opera o intervento, comprensivo degli esiti della fase preliminare eventualmente intervenuta o di quelli della procedura di verifica di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c);

b) il SIA;

c) la dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 4;

d) l'elenco dei Comuni interessati.

2. La domanda e la relativa documentazione sono depositate presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. A tal fine l'autorità competente provvede alla loro trasmissione ai Comuni interessati.

3. Per opere o interventi che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette l'autorità competente o lo sportello unico trasmettono la domanda e la relativa documentazione ai relativi enti di gestione per il parere di competenza, che deve essere espresso entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine l'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale in assenza del parere.

4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione di un annuncio contenente:

- a) i dati identificativi del proponente;
- b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;
- c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.

5. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente ed i Comuni interessati per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.

6. L'autorità competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino Ufficiale della Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono state presentate e può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i termini della procedura di VIA fino alla data del ricevimento della documentazione integrativa.

7. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica all'autorità competente. La comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto modificato.

8. L'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino Ufficiale della Regione, prorogabili di ulteriori sessanta giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità.

9. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare su cui è stato pronunciato il giudizio di compatibilità ambientale, il proponente deve sottoporlo nuovamente alla procedura di VIA.

Art. 10

Partecipazione.

1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:

- a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;
- b) l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
- c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da perseguirsi attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli articoli seguenti.

2. L'autorità competente, in attuazione del disposto di cui al comma 1, garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure di VIA, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, assicurando in particolare l'intervento di chiunque intenda fornire utili elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.

3. Nel corso della procedura di VIA i soggetti ai quali possa derivare pregiudizio dalla realizzazione del progetto possono richiedere all'autorità competente l'illustrazione del SIA in una riunione pubblica, alla quale deve essere invitato il proponente.

4. L'autorità competente promuove d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati o dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali o del valore dell'opera o intervento, un'inchiesta pubblica con gli enti ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, invitando il proponente e dandone adeguata pubblicità.

5. L'autorità competente, nelle procedure disciplinate dalla presente legge, può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

Art. 11

Giudizio di compatibilità ambientale.

1. L'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto esprimendosi contestualmente sulle osservazioni e sulle controdeduzioni presentate. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione dell'impatto sfavorevole sull'ambiente, e detta le condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto, prevedendo, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Il giudizio di compatibilità ambientale deve intervenire prima dell'inizio dei lavori e dell'attività.

2. Entro trenta giorni dalla pronuncia di compatibilità ambientale, l'autorità competente provvede a comunicarla al proponente, ai soggetti che hanno partecipato al procedimento, nonché a tutti gli enti interessati. Gli esiti della procedura di valutazione sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga delle prescrizioni, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto e provvedendo a trasmettere all'autorità competente i dati necessari alle eventuali attività di monitoraggio o di controllo.

4. Per i progetti che ricadono anche parzialmente all'interno dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, il giudizio di compatibilità ambientale comprende la valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto medesimo.

5. La valutazione di impatto ambientale positiva, comprende, se necessaria, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/1999.

6. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo non inferiore a cinque anni, anche in deroga a termini inferiori previsti per gli atti che ricomprende e sostituisce. Su motivata richiesta del proponente, l'autorità competente può prorogare tale termine per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni.

7. Il Comune nel cui territorio sono realizzati l'opera o l'intervento verifica che i progetti siano adeguati agli esiti della procedura d'impatto ambientale.

Art. 12

Monitoraggio e attuazione delle procedure.

1. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPAM. Per la gestione dei dati di monitoraggio l'autorità competente utilizza il sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all'articolo 20 della L.R. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ARPAM).

2. L'autorità competente provvede ad informare annualmente il Ministero dell'ambiente in relazione ai provvedimenti adottati e ai procedimenti in corso.

Art. 13

Esercizio dei poteri sostitutivi.

1. Qualora le Province non provvedano, entro i termini previsti, all'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, provvede, previa deliberazione della Giunta, ad assegnare un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale procede alla nomina di un commissario ad acta, nel rispetto delle procedure disciplinate a tal fine dalle vigenti norme regionali.

Capo IV - Procedimenti semplificati

Art. 14

Opere assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

1. Per i progetti relativi ad attività produttive, il proponente può richiedere allo sportello unico di attivare, oltre alle procedure di cui al capo II e al capo III, anche quelle finalizzate all'approvazione definitiva del progetto secondo quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento sulle norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi).

2. A tal fine la documentazione di cui all'articolo 9 è corredata del progetto definitivo.

3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva, la valutazione di impatto ambientale positiva comprende, se richiesta, anche l'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 15

Opere non assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

1. Il proponente di un progetto di un'opera, di un impianto o di un intervento non assoggettati alla disciplina dello sportello unico può richiedere all'autorità competente oltre al giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 11, l'approvazione definitiva del progetto o l'autorizzazione necessaria alla sua esecuzione.

2. Nel caso in cui il proponente si avvalga della facoltà di cui al comma 1, si applica la procedura di cui all'articolo 9 e, in caso di esito positivo, l'autorità competente provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.

3. A tal fine la domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) il progetto definitivo;
- b) il SIA;
- c) gli atti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati;
- d) l'elenco dei comuni interessati.

4. Le amministrazioni interessate sono tenute a far pervenire gli atti ed i pareri di rispettiva competenza entro un termine non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione, decorso inutilmente il quale, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni interessate ed ha, altresì, il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente attesti la conformità al proprio strumento urbanistico.

6. La valutazione di impatto ambientale positiva per le opere pubbliche da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici qualora questa sia adeguatamente evidenziata nello studio di impatto ambientale con apposito elaborato cartografico. Sulla proposta, tenuto conto delle osservazioni od opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro sessanta giorni.

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 16

Impatto ambientale interregionale e transfrontaliero.

1. Per i progetti di opere o interventi che siano localizzati anche sul territorio di una regione confinante, il giudizio di compatibilità ambientale è espresso dalla Giunta regionale, d'intesa con la Regione cointeressata.
2. Per i progetti di opere o interventi che possano avere un impatto ambientale sul territorio di altre regioni, l'autorità competente è tenuta a dare loro informazione e ad acquisire i pareri degli enti locali interessati e delle Regioni medesime.
3. Qualora i progetti di opere o interventi abbiano un rilevante impatto ambientale sul territorio di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 17

Parere regionale.

1. La Regione, al fine di esprimere il parere richiesto nella procedura di VIA di competenza statale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), acquisisce i pareri delle Province, dei Comuni e degli Enti parco interessati, che si pronunciano entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la Regione provvede in loro assenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con i soggetti interessati.

Art. 18

Vigilanza e sanzioni.

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo delle amministrazioni interessate disposti dalle leggi vigenti, i Comuni, nel cui territorio sono localizzati gli interventi assoggettati alle procedure di VIA, esercitano le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni ai sensi della L.R. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Qualora l'impatto ambientale coinvolga il territorio di più comuni le medesime funzioni sono esercitate dal Comune in cui è ubicata l'opera.
2. Nei casi di opere o interventi realizzati senza aver effettuato la procedura di verifica o senza avere acquisito il giudizio di compatibilità ambientale in violazione della presente legge, il Comune competente dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia, il Comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente comma è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 78.000,00.
3. Nei casi di opere o interventi realizzati in parziale o totale difformità dalle prescrizioni previste nell'atto finale della procedura di verifica o di VIA, il Comune competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'opera o l'intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nell'atto di diffida, il Comune chiede all'autorità competente la revoca dell'atto finale e dispone la riduzione in pristino dello stato dei luoghi secondo quanto previsto al comma 2. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente comma è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 26.000,00.

Art. 19

Regolamento di attuazione.

1. La Regione con regolamento di attuazione definisce prioritariamente:
 - a) le modalità di esecuzione delle procedure di verifica e di VIA;
 - b) le eventuali semplificazioni per la pubblicità di progetti di dimensione ridotta o di durata limitata realizzati da artigiani e da piccole imprese;
 - c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
 - d) le modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nella presente legge, per l'informazione e la consultazione del pubblico, nonché le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico.

Art. 20

Disposizione finanziaria.

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 14.000,00.
 2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
 3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 4.22.01 "Piani territoriali e risanamento ambientale - corrente" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2004.
 4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
 5. Le somme occorrenti per l'impiego ed il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte:
 - a) per l'anno 2004, alla UPB 4.22.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA);
 - b) per gli anni successivi, a carico delle UPB corrispondenti.
-

Art. 21

Norme transitorie e finali.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni individuano le aree industriali che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).
 2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la Regione è l'autorità competente per i progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo medesimo.
 3. I procedimenti di verifica e di VIA relativi ai progetti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione ai sensi della Delib.G.R. 31 luglio 2001, n. 1829.
 4. I provvedimenti di VIA relativi alle cave e torbiere di cui al numero 6), lettera h), dell'allegato B2 sono adottati dalla Regione fino all'approvazione dei programmi provinciali delle attività estrattive (PPAE) di cui all'articolo 8 della L.R. 1° dicembre 1997, n. 71.
 5. Il regolamento di cui all'articolo 19 è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 6. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative comunitarie e statali.
 7. Le prescrizioni di cui agli articoli 45, 63-bis e 63-ter delle NTA del PPAR, nonché le corrispondenti prescrizioni dei PRG dei Comuni adeguati al PPAR, cessano di avere applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
-

Art. 22

Abrogazioni e modificazioni.

1. L'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Impianti elettrici e opere accessorie.

1. È di competenza della Provincia il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e l'espressione del parere previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 6 giugno 1988, n. 19, per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano il territorio della provincia medesima.

2. La Regione è competente a rilasciare gli atti di cui al comma 1 quando gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessano il territorio di due o più province."

2. Il comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione per le cave e torbiere non assoggettate alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) è rilasciata dal Comune interessato entro i centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda da parte dell'imprenditore."

3. Il comma 3 dell'articolo 13 della L.R. n. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La Provincia indice apposita Conferenza dei servizi tra le strutture regionali, provinciali e comunali competenti per materia e il Corpo forestale dello Stato. La Conferenza esprime parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, circa la conformità alle disposizioni regionali e provinciali."

4. Il comma 6 dell'articolo 13 della L.R. n. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"6. La Provincia rilascia l'autorizzazione paesistica, se necessaria."

5. L'articolo 21 della L.R. n. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Conferenza di servizi.

1. I pareri richiesti ai sensi della presente legge sono acquisiti tramite la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241."

6. L'articolo 22 della L.R. n. 71/1997 è abrogato.

7. Il comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale sono sospesi i procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni o alla valutazione di impatto ambientale da parte della Regione per la realizzazione di nuove centrali termoelettriche alimentate a metano, carbone, olio combustibile, nonché di impianti eolici. Per quanto riguarda le nuove centrali idroelettriche, la conclusione del procedimento è subordinata all'approvazione del Piano di tutela delle acque e ad una valutazione di congruità con lo stesso. Tale disposizione non si applica agli impianti rientranti nell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE, recepita con D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Resta invariato l'utilizzo di altre tecnologie di sfruttamento dell'energia solare e da biomasse."